

Prot. n. 648 del 21-5-98  
al 21-5-98 e contro lo stesso  
opposizione

Il Segretario Comunale  
*[Signature]*

# COMUNE DI CASTELTERMINI

Provincia di Agrigento

## REGOLAMENTO

### PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI

VERSIONE DEFINITIVA  
APPROVATA DAL CONSIGLIO COMUNALE



**COMUNE DI CASTELTERMINI**  
Provincia di Agrigento

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI**

**CAPO I - NORME GENERALI**

**ART.1**

**OGGETTO E SCOPO DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente regolamento è predisposto in osservanza del dettato legislativo di cui all'art. 59, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, come recepito dalla L.R. 11.12.1991, N° 48.

2. Con il presente regolamento sono disciplinate le procedure da seguire per i contratti del comune, in applicazione dello statuto approvato con deliberazione consiliare in data 3.11.94 n. 65.

3. Le norme del presente regolamento sono finalizzate ad assicurare che l'attività amministrativa persegua i fini determinati dalla legge, con criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità e con le procedure previste per i singoli procedimenti.

**ART. 2**

**DISCIPLINA DELLE PROCEDURE**

1. Per tutti gli adempimenti concernenti il procedimento relativo alla stipulazione dei contratti, dovranno essere osservate le procedure disciplinate dal presente regolamento.

**ART. 3**

**NORME APPLICABILI**

1. Agli appalti dei lavori, alla fornitura di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti, alle permutate, alle locazioni, alle somministrazioni per il perseguimento dei propri fini istituzionali, l'Amministrazione provvede mediante contratti in conformità alla normativa comunitaria, alle leggi nazionali e regionali, allo Statuto nonché alle disposizioni contenute nel presente Regolamento.

## ART. 4

### OSSERVANZA DEI CONTRATTI DI LAVORO.

1. Chiunque, nell'esecuzione delle prestazioni oggetto di un contratto stipulato con l'Amministrazione, occupi personale dipendente, è obbligato ad attuare nei confronti dello stesso condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili - alla data del contratto - alle categorie e nelle località in cui si effettuano le prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni e, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria e applicabile nella località.

2. L'obbligo suddetto sussiste anche se il contraente non sia aderente alle associazioni di categoria stipulanti ovvero se receda da esse e permane anche dopo la scadenza dei contratti collettivi, fino alla loro rinnovazione.

3. Nel caso di violazione degli obblighi di cui sopra, segnalata formalmente alla Amministrazione dagli Enti pubblici competenti in materia - anche su iniziativa delle Organizzazioni Sindacali -, l'Amministrazione si riserva il diritto di sospendere in tutto o in parte il pagamento del corrispettivo, fino alla regolarizzazione della posizione, attestata dalle autorità suddette. Il contraente, in tal caso non potrà vantare alcun diritto o pretesa per il ritardato pagamento.

4. I diritti e le garanzie a tutela del lavoro devono in ogni caso essere assicurati ad ogni prestatore d'opera a qualunque titolo associato all'impresa contraente.

5. Valgono per gli appalti di opere pubbliche, le disposizioni speciali di legge, nonché quelle impartite al riguardo dal Ministero dei Lavori Pubblici.

## ART. 5

### PROPOSTA DELLA DELIBERAZIONE A CONTRARRE - COMPETENZE -

1. I Capi settore o, in mancanza, i Responsabili del servizio, nell'ambito delle rispettive competenze per materia, propongono le deliberazioni o i provvedimenti a contrarre.

## ART. 6

### DELIBERAZIONI A CONTRARRE

1. In conformità all'art. 56 della Legge 8/6/1990 n° 142, recepita dall'art. 1, lett. i) della Legge Regionale n° 48/91 e successive modifiche, la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita deliberazione indicante il fine che con il contratto si intenda perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, nonché le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e della Regione o le ragioni che sono alla base in caso di deroga al pubblico incanto.

2. I contratti di fornitura di beni e servizi con validità pluriennale non possono superare la durata di nove anni.

## ART. 7

### - IL CONSIGLIO COMUNALE -

Il Consiglio Comunale determina l'indirizzo politico, economico e sociale del Comune, mediante l'adozione degli atti fondamentali di carattere normativo, programmatico e negoziale attribuiti alla sua competenza dall'art. 32 della legge 142/90, recepito dalla L.R. 48/91, dalle leggi speciali e dallo Statuto.

Ricorrendo i casi previsti dalla legge e dal presente regolamento, può autorizzare la Giunta ad avvalersi di modalità di gara diverse del pubblico incanto, in materia di lavori pubblici o di pubbliche forniture:

- A) di volta in volta con deliberazione motivata che dovrà indicare l'oggetto, l'importo presuntivo, le modalità di scelta del contraente;
- B) in via preventiva e generale con deliberazione motivata che dovrà indicare le modalità di scelta del contraente, il genere ed il tipo di intervento, l'importo ed il periodo massimo;
- C) con apposite norme regolamentari nel rispetto di quanto previsto dalla legge e dal presente regolamento.

## ART. 8

### - LA GIUNTA COMUNALE -

La Giunta Comunale è organo prepositivo e di impulso nell'attività amministrativa compie tutti gli atti attribuiti alla sua competenza dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti adottati in conformità alle suddette norme.

In conformità alle leggi vigenti ed a quanto previsto dallo Statuto è di competenza della Giunta l'adozione degli atti amministrativi che attuano i programmi e gli indirizzi del Consiglio Comunale; l'adozione delle deliberazioni a contrattare; la scelta della modalità di gara del pubblico incanto della trattativa privata nei casi consentiti dal presente regolamento.

La Giunta è inoltre competente ad autorizzare il ricorso al cottimo fiduciario ed alla trattativa privata nei casi previsti dal presente regolamento.

## ART. 9

### - IL SEGRETARIO COMUNALE -

Il Segretario Comunale sovrintende e coordina in ogni fase dei procedimenti amministrativi gli uffici ed i servizi, svolgendo, nel rispetto dei programmi e delle direttive degli organi elettivi, le funzioni e le competenze attribuitigli dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti adottati ai sensi della predette norme.

Roga i contratti dell'Ente in forma pubblica amministrativa, uniformandosi alle vigenti disposizioni e curandone l'iscrizione a repertorio e la relativa registrazione.

## ART. 10

### - LA COMMISSIONE DI GARA -

La Commissione è composta, oltre che dal Presidente, che è il funzionario responsabile del settore interessato alla gara, da n. 2 membri, scelti fra i dipendenti possibilmente dello stesso ufficio e da un dipendente di settima qualifica funzionale con funzione verbalizzante.

In caso di assenza o impedimento dei componenti la Commissione, il Segretario provvederà alle relative sostituzioni prima dell'apertura della gara ed in tempo utile per le comunicazioni agli interessati.

L'esercizio delle funzioni è obbligatorio: i compiti e le responsabilità sono limitati alla fase della gara e nell'ambito delle proprie competenze.

La Commissione adempie alle proprie funzioni collegialmente e con la presenza di tutti i componenti. In caso di dissenso in ordine ai provvedimenti da adottare la decisione spetta al Presidente.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano a quelle Commissioni la cui composizione o nomina sono specificatamente disciplinate dalla legge o dal presente regolamento.

## OGGETTO DEI CONTRATTI

### ART. 11

#### - LAVORI PUBBLICI -

Ai fini del presente regolamento per lavori pubblici si intendono quelle attività svolte a favore dell'Ente da privati, che per raggiungere un determinato risultato forniscono anche i materiali, che passano in proprietà del committente.

Indicativamente possono raggrupparsi nelle seguenti categorie:

- A) Lavori di manutenzione, riparazione e conservazione, tendenti a mantenere in efficienza le opere o i beni dell'Ente;
- B) Lavori di ricostruzione, ampliamento e trasformazione delle opere già esistenti;
- C) Lavori di costruzione di nuove opere.

Per l'esecuzione di lavori pubblici le ditte dovranno, come previsto dall'art. 31 della L.R. 21/85, essere iscritte per la categoria corrispondente all'A.N.C. oppure per attività similari come previsto dalle vigenti disposizioni, alla C.C.I.A. o all'albo artigiani o al registro prefettizio in caso di cooperative.

## ART. 12

### - FORNITURE DI BENI -

Ai fini del presente regolamento per forniture di beni si intendono i contratti aventi per oggetto l'acquisto, la locazione, l'acquisto a riscatto o che, in generale, servono a rifornire l'Ente di cose mobili, ivi compresi gli eventuali relativi lavori di installazione, di adattamento e messa in opera, sia che riguardino cose già esistenti sia cose da costruire dallo stesso fornitore.

Sono comprese tra le forniture, altresì, le riparazioni e le manutenzioni per le quali la fornitura del relativo materiale per prezzo o valore aggiunto supera l'importo del lavoro necessario.

La fornitura può avere oggetto somministrazioni periodiche o continuative oppure la fornitura in un'unica soluzione.

Nel caso di somministrazioni periodiche o continuative il contratto, in conformità a quanto stabilito con la deliberazione a contrattare, dovrà specificare i tempi e modi della somministrazione e del relativo pagamento e, per la parte non regolata, si applicherà la disciplina dei contratti di somministrazione.

Se le caratteristiche del bene e le esigenze del servizio cui il bene è destinato lo consentono, il preventivo, il capitolato, ecc. approvato con la delibera a contrattare, farà riferimento alle caratteristiche del bene evitando di indicare la ditta produttrice in modo da non ridurre la partecipazione delle ditte interessate. In questi casi per l'aggiudicazione si potrà fare riferimento oltre al prezzo, alla consegna, al costo di utilizzazione e ad altri elementi da individuare nel preventivo o capitolato e da indicare nei documenti che indicano o pubblicizzano l'appalto.

Per l'individuazione delle categorie di beni si può fare riferimento alle tabelle merceologiche di cui al D.M. 04.09.1988, n. 375.

## ART. 13

### - FORNITURE DI SERVIZI -

Ai fini del presente regolamento i servizi di norma sono costituiti da qualsiasi utilità senza elaborazione o trasformazione di materia e senza aggiunte o modifiche al bene esistente e, pertanto, diversa dalla realizzazione di un'opera dall'esecuzione di un lavoro pubblico o dalla fornitura di un bene; utilità prodotta da una ditta con l'apporto della propria organizzazione e costituente il risultato di un'attività di lavoro con l'impegno dei mezzi necessari, di norma di proprietà della ditta stessa.

Indicativamente si possono raggruppare come segue:

A) - Servizi di gestione con manutenzione: di impianti tecnologici, di riscaldamento, elettrici etc..;

di parchi e giardini, impianti comunali etc...;

- B) - Servizi di gestione o assistenza per i servizi informatici;
- C) - Servizi di pulizia locali;
- D) - Servizi di raccolta e smaltimento rifiuti, disinfezione, etc...;
- E) - Servizi sanitari, sociali ed assistenziali, ricreativi, culturali;
- F) - Servizi di refezione e ristorazione;
- G) - Servizi finanziari e bancari.

Sono comprese fra le forniture di servizi, altresì, le riparazione e le manutenzioni per le quali la fornitura del relativo materiale, per prezzo o valore aggiunto, non supera l'importo del lavoro necessario.

Rientrano fra le forniture di servizi anche quelle manutenzioni il cui oggetto non sia stato individuato a priori e consistenti nello svolgimento di tutte le prestazioni necessarie per conservare, in un certo periodo di tempo beni mobili o immobili in condizione di attività e funzionamento, qualora le prestazioni non abbiano per oggetto trasformazioni modificazioni o innovazioni della realtà preesistente.

Rientrano fra i servizi pure quelle attività per il cui espletamento sono necessari beni strumentali, quali carburanti, pezzi di ricambio, attrezzature, utensili, che devono essere forniti dagli appaltatori.

Sono esclusi i servizi pubblici Comunali, rientranti nella competenza istituzionale dell'Ente e nei quali l'Ente esercita la sua potestà di imperio ed al privato, mediante concessione, convenzione o affidamento ai sensi dell'art. 22 e della lettera "F" dell'art. 32 della L. 142/90, recepita dalla L.R. 48/91, è trasferito il potere autoritativo del Comune.

#### ART. 14

##### - CRITERI PER LA SCELTA DEL CONTRAENTE -

1. I contratti di norma sono preceduti da apposite gare, le quali possono assumere la forma del pubblico incanto, della licitazione privata e dell'appalto concorso, della concessione di costruzione e gestione da esprimersi secondo le disposizioni vigenti.
2. Nei casi previsti dalla legge i contratti possono assumere la forma della trattativa privata e del cottimo fiduciario.
3. Nello svolgimento dei lavori, provviste e servizi in economia, le modalità di scelta del contraente sono disciplinate dagli appositi regolamenti.

## ART. 15

### **-REDAZIONE DEI BANDI - AVVISI E CAPITOLATI -**

1. I bandi, ove di competenza dell'Ente, gli avvisi di gara, i capitolati d'appalto dovranno essere redatti in conformità alle norme vigenti in ordine alle garanzie di omogeneità di comportamento delle stazioni committenti.

## ART. 16

### **- LICITAZIONE PRIVATA - PROCEDIMENTO -**

1. La licitazione privata, limitatamente ai casi in cui è consentita dalle vigenti disposizioni di legge, è una gara ristretta alla quale partecipano le ditte che, avendone fatta richiesta e possedendo i requisiti previsti dal bando, sono state invitate dal Comune a presentare offerte.

2. Le fasi essenziali del procedimento, regolate dalle disposizioni di legge vigenti, sono le seguenti:

- a) adozione della deliberazione a contrarre;
- b) pubblicazione dell'avviso di gara;
- c) presentazione delle domande di partecipazione e prequalificazione dei richiedenti;
- d) diramazione dell'invito ai richiedenti ammessi alla gara;
- e) invio delle offerte e documentazione da parte dei concorrenti;
- f) procedure di gara con verifica dei documenti, ammissione ed esito dell'esclusione dell'offerta, proclamazione della licitazione.

## ART.17

### **- BANDO DI GARA -**

1. Il bando di gara per le licitazioni private relative a forniture è redatto dagli uffici competenti individuati dallo Statuto dell'Ente, sulla base della deliberazione a contrarre e degli elementi tecnici desunti dagli atti approvati, in conformità a schemi di bandi tipo previsti dal Decreto Assessoriale 24/02/1997.

2. Il bando di gara è firmato dal Sindaco.

3. La pubblicazione obbligatoria del bando di gara è effettuata nei termini e con l'osservanza delle norme stabilite dalle leggi vigenti.

## ART. 18

### - DOMANDE DI PARTECIPAZIONE -

1. Avvenuta la pubblicazione dell'avviso di gara, entro i termini e con le modalità dallo stesso previsti, le imprese che ritengono di avervi interesse e di possedere i requisiti richiesti possono inoltrare domanda per essere ammessi a partecipare alla licitazione privata.
2. Alla domanda devono essere allegati i documenti richiesti dal bando e nelle forme da quest'ultimo prescritte.
3. La domanda, con i relativi allegati, deve essere spedita entro il termine di scadenza indicato nell'avviso di gara.
4. Il termine fissato dal bando per l'invio delle istanze di ammissione alla licitazione è perentorio ed è ad esclusivo rischio del mittente.

## ART. 19

### - AMMISSIONI ED ESCLUSIONI -

1. La prequalificazione delle imprese da invitare alla licitazione è effettuata dal Responsabile del Settore, che cura l'istruttoria formale delle istanze pervenute.
2. Le istanze delle imprese che risultano in regola con le prescrizioni ed i termini fissati dal bando sono da ammettere alla gara, salvo che sussistano particolari impedimenti o motivi, risultanti da documentazioni in possesso dell'Amministrazione o da provvedimenti adottati dalla stessa per inadempienze rilevanti, verificatesi in occasione di precedenti rapporti contrattuali.
3. Per le ditte da ammettere e da escludere dalla gara viene predisposta apposita proposta di deliberazione da adottarsi con determinazione del Sindaco.
4. La decisione di non ammissione alla gara, con le relative motivazioni, deve essere comunicata dal Funzionario al richiedente, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, da spedirsi entro 10 giorni dalla adozione della determinazione sindacale, indicando sulla stessa l'organo ed i termini per l'eventuale ricorso da parte del soggetto interessato.

## ART.20

### - TERMINI E MODALITÀ' PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA -

1. Gli inviti a presentare l'offerta per la licitazione privata sono diramati a firma del Sindaco, simultaneamente, a tutte le imprese ammesse a partecipare alla gara, a mezzo di lettera

raccomandata postale (con avviso di ricevimento) entro 120 giorni dalla pubblicazione dell'avviso di gara. Scaduto tale termine, l'Amministrazione è tenuta a rinnovare la procedura di pubblicazione.

2. La motivazione della scadenza del termine deve essere evidenziata con apposita deliberazione da trasmettere al Consiglio Comunale e al collegio dei revisori.

3. Il termine per la presentazione dell'offerta non può essere inferiore a 40 giorni, decorrenti dalla data di spedizione della lettera di invito.

4. Per gli appalti soggetti alla normativa comunitaria i termini per tutte le fasi del procedimento sono calcolati in conformità a quanto disposto dalle disposizioni vigenti.

5. I termini indicati nei commi precedenti sono quelli minimi previsti per la presentazione delle offerte e si intendono liberi, cioè computati escludendo sia il giorno di spedizione della lettera d'invito sia quello previsto per la presentazione delle offerte. Quando le offerte possono farsi solo dopo la visita dei luoghi, i termini di ricezione possono essere adeguati a tali esigenze.

6. Sono comunque fatti salvi, nei casi di modesto importo dell'appalto o d'urgenza, termini più brevi, comunque non inferiori a venti giorni.

## ART. 21

### - CONTENUTO DEI CONTRATTI -

1. La deliberazione a contrarre deve di norma approvare lo schema di contratto, ove è contenuta la disciplina dettagliata del rapporto negoziale che si intende instaurare.

2. Detta disciplina può anche essere formulata, in tutto o in parte, per rinvio ad altri apparati normativi, quali capitolati generali o speciali predisposti da altre Amministrazioni pubbliche: in tal caso la disciplina richiamata acquista natura contrattuale ed è applicabile in quanto non contrastante con le norme del presente regolamento.

3. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni di legge di carattere imperativo, ovvero anche quelle dispositive, quando, per gli oggetti da queste ultime disciplinati, non si ritenga in concreto di dettare una diversa regolamentazione.

4. Per i contratti atipici o innominati, come pure per quelli misti, la disciplina di cui al comma 1 è formulata mediante applicazione analogica di quella relativa ai contratti tipici con i quali, nelle singole fattispecie, vi siano maggiori caratteristiche di affinità. Non sussistendo tipi analoghi per la disciplina specifica dovranno comunque osservarsi i principi generali dell'ordinamento.

## ART. 22

### - PUBBLICO INCANTO - BANDO DI GARA -

1. Il pubblico incanto costituisce il procedimento con il quale l'Ente rende pubblicamente noti l'oggetto e le condizioni del contratto a cui intende addivenire, ed è disciplinato dalle norme comunitarie, statali e regionali vigenti in materia.
2. Il bando di gara è l'atto fondamentale della procedura del pubblico incanto e le sue condizioni costituiscono le regole che disciplinano l'effettuazione della gara.
3. Il bando di gara è redatto dagli uffici competenti individuati dallo Statuto dell'Ente sulla base della deliberazione a contrarre e degli elementi tecnici desunti dagli atti approvati, in conformità a schemi di bandi tipo predisposti, a seconda dei casi, dalla Regione Siciliana o dallo Stato.
4. Il bando di gara costituisce l'invito a presentare offerta alle condizioni dallo stesso previste; esso deve essere redatto in forma scritta a pena di nullità.
5. Il bando di gara è firmato dal Sindaco.

## ART. 23

### - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE -

1. Per quanto concerne i criteri di aggiudicazione, di esclusione e di determinazione dell'anomalia delle offerte per i lavori pubblici e/o per le forniture di beni e/o servizi, si osserveranno le disposizioni di legge vigenti al tempo dell'approvazione del bando di gara e contenute nel bando stesso.

## ART. 24

### - TERMINI E MODALITA' PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA -

#### - PUBBLICITA' BANDO -

1. Il termine per la presentazione delle offerte per il pubblico incanto, per lavori al di sotto della soglia comunitaria, non può essere inferiore a 42 giorni dalla data di spedizione del bando di gara alla G.U.R.S..
2. Per i pubblici incanti di rilevanza comunitaria il termine di ricezione delle offerte non può essere inferiore a 52 giorni dalla data di spedizione del bando di gara all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità Europee. Tale termine può essere ridotto a trentasei giorni nel caso in cui l'Amministrazione ha pubblicato il bando di preinformazione.
3. Le offerte possono essere presentate fino ad un'ora prima di quella stabilita per l'inizio delle operazioni di gara.
4. La pubblicità per le forniture, d'importo inferiore a 80 milioni, avviene mediante pubblicazione dell'avviso d'asta nell'Albo Pretorio del Comune; per quelle d'importo pari o superiore a 80 milioni e fino a 130 mila ECU, mediante pubblicazione dell'avviso d'asta all'Albo Pretorio, nella G.U.R.S.; per quelle pari o superiore a 130 mila ECU, come per legge.
5. La pubblicità per l'affidamento di pubblici servizi d'importo inferiore a 200 mila ECU avviene come appresso:
  - a) per i servizi d'importo inferiore a 80 milioni, mediante pubblicazione dell'avviso all'Albo Pretorio del Comune;
  - b) per i servizi d'importo pari o superiore a 80 milioni e fino a 200 mila ECU, mediante pubblicazione dell'avviso all'Albo Pretorio del Comune o nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.
6. I termini di ricezione delle offerte per i pubblici incanti relativi a forniture di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo sono quelli stabiliti dall'art. 64 del R.D. del 1924.

## ART. 25

### FORMA DEI CONTRATTI - VERBALE DI GARA -

1. I contratti a seguito di pubblico incanto, licitazione privata, appalto concorso, concessione, cottimo fiduciario e le locazioni sono redatte in forma pubblica amministrativa, e pertanto sono ricevuti dal Segretario Generale in qualità di ufficiale rogante sotto l'osservanza delle disposizioni in materia di attività notarile, anche per quanto attiene ai termini ed agli allegati che devono formare parte integrante del contratto.

2. I contratti relativi alle vendite, acquisti, permuta di beni immobili o mobili registrati nei pubblici registri, o che comunque comportino costituzione, modificazione o trasferimento di

diritti reali sui medesimi beni, sono stipulati in forma pubblica ed a tal uopo l'Amministrazione si avvale di notai di sua fiducia.

3. Qualora le spese dei contratti siano previste a carico dei privati contraenti, questi hanno facoltà di indicare un notaio di propria fiducia.

4. I contratti sono stipulati dal Funzionario responsabile del settore competente per materia quale organo rappresentante l'Amministrazione, secondo quanto stabilito dalla L.R. n° 48/1991.

5. I verbali di gara nelle aste pubbliche, nelle licitazioni private e nelle trattative private con bando sono redatti con funzione di segretario verbalizzante, da un altro dipendente della stessa area, che, comunque, non può rivestire qualifica inferiore alla VI.

6. I contratti e i verbali anzidetti hanno, in conformità a quanto disposto dall' art. 16 del R.D. 18/11/1923 n° 2440, forza di titolo autentico.

7. L'aggiudicatario non può impugnare l'efficacia dell'atto di gara per il motivo che non sia stato da lui firmato il relativo verbale.

## ART. 26

### STIPULAZIONE DEI CONTRATTI A SEGUITO DI TRATTATIVA PRIVATA

1. I contratti a trattativa privata, oltre che in forma pubblica amministrativa secondo le modalità di cui al precedente art. 8, possono anche stipularsi:

- a) mediante corrispondenza ai sensi dell'art. 17 del R.D. 18/11/23 n° 2440, qualora il valore non superi £. 5.000.000 IVA esclusa;
- b) mediante obbligazione stesa a piedi del capitolato ai sensi dell'art. 17 del citato R.D. n° 2440/23, sottoscritta dal Responsabile del settore e dal contraente, per importi da £. 5.000.000 a 10.000.000 IVA esclusa.

2. Il ricorso alla formalità prescelta deve essere indicato nella deliberazione o nella determinazione autorizzativa del contratto.

## ART. 27

### - RILASCIO CAPITOLATI ED ELABORATI DI PROGETTI -

1. Il Capitolato Speciale d'Appalto ed i disegni di progetto sono visionabili presso il Servizio comunale indicato nel bando o nell'avviso di gara durante le ore d'ufficio e nei giorni all'uopo stabiliti dal Responsabile del servizio.

2. Gli interessati, previo versamento dell'importo dei diritti di riproduzione e di segreteria sul conto corrente postale intestato al Comune, possono richiedere copia dei suddetti documenti dietro domanda fatta pervenire non oltre 10 giorni prima della data di celebrazione della gara e l'amministrazione rilascerà copia di tali documenti entro 4 giorni dalla richiesta.

## ART. 28

## FORMA DEI CONTRATTI

Ai contratti di importo non superiore a £. 5.000.000 IVA esclusa sarà allegato da parte dell'amministrazione soltanto il capitolato speciale d'appalto.

### ART. 29

#### SCADENZA DEI CONTRATTI

1. I responsabili dei servizi nell'ambito delle rispettive competenze per materia, hanno l'obbligo della tenuta di un "Registro scadenziario dei contratti" contenente tutte le notizie inerenti gli stessi contratti.

2. Al fine di consentire ogni utile iniziativa, i responsabili dei rispettivi servizi almeno 90 giorni prima della scadenza e per i contratti di locazione, 90 giorni prima della scadenza del termine utile per l'eventuale disdetta, dovranno inviare, al Segretario comunale, il relativo fascicolo con la proposta motivata del provvedimento da assumere.

3. Il Segretario comunale, entro i 30 giorni successivi invierà all'organo competente la detta proposta munita del suo parere. La determinazione dell'organo competente dovrà risultare da apposito atto.

### ART. 30

#### SPESE DI STIPULAZIONE

1. Tutte le spese necessarie per la stipulazione del contratto, nessuna esclusa, sono a carico dell'altro contraente, salvo quanto previsto dalle leggi e dalle consuetudini.

### ART. 31

#### CAUZIONE PROVVISORIA

I capitolati d'onori devono prevedere, per la partecipazione alle gare d'appalto per la fornitura di beni o servizi, una cauzione provvisoria che servirà soltanto per la durata della gara e che poi verrà immediatamente restituita al partecipante non risultato aggiudicatario.

L'importo della cauzione sarà così determinato: un decimo per gli importi a base d'asta fino a £. 100.000.000, un ventesimo per gli importi da £. 100.000.001 fino a £. 1.000.000.000, un trentesimo per gli importi superiori.

## ART. 32

### CAUZIONE

1. Al momento della stipulazione dei contratti riguardanti opere pubbliche e/o forniture di beni e/o servizi deve prestarsi cauzione definitiva nella misura e nelle forme previste dalle norme vigenti al momento della stipula, qualunque sia l'importo.

## ART. 33

### TERMINE PER LA STIPULAZIONE

1. La stipulazione del contratto avente ad oggetto opere pubbliche e/o forniture di beni e/o servizi deve effettuarsi entro il termine di trenta giorni dalla data di completamento degli adempimenti connessi alla gara d'appalto.

2. In caso di mancata stipulazione del contratto per motivi addebitabili all'aggiudicatario è facoltà dell'amministrazione di procedere all' esperimento di una nuova gara a spese del medesimo salvo il risarcimento dei danni, ovvero scorrere la graduatoria, incamerando la cauzione nel caso di fornitura di beni e servizi, o procedendo a quanto previsto dalla legge in caso di lavori pubblici.

3. Nel caso in cui l'Amministrazione non provveda a stipulare il contratto nel termine fissato, senza giusta causa, l'aggiudicatario può svincolarsi da ogni impegno, previa notifica della sua volontà di messa in mora dell'Amministrazione.

4. Il contraente, dichiaratosi sciolto dall'impegno, non può pretendere compensi di sorta dall'Amministrazione. L'aggiudicatario, inoltre, non sarà più invitato a partecipare.

## ART. 34

### REPERTORIAZIONE

1. I contratti stipulati in forma pubblica amministrativa devono essere inseriti nell'apposito repertorio dal Segretario Generale, che si avvale della collaborazione del Servizio Contratti.

2. L'Ufficiale rogante è tenuto a conservare, a mezzo del Servizio Contratti, il repertorio nel quale devono essere annotati, giorno per giorno, senza lasciare linee e spazi in bianco e secondo un rigoroso ordine cronologico, tutti i contratti stipulati in forma pubblica amministrativa.

3. Il repertorio è soggetto alle vidimazioni iniziali e periodiche come previsto dalle leggi vigenti

4. I contratti stessi devono essere altresì custoditi in appositi fascicoli per ordine cronologico.

5. I contratti di cui all'art. 9 punto 1 lettera b saranno annotati in un apposito Registro tenuto presso l'ufficio Contratti al quale gli uffici interessati dovranno far pervenire copia il giorno stesso della sottoscrizione.

## ART. 35

### ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. I contratti in generale sono esecutivi soltanto dopo la loro stipulazione.
2. Nei casi di urgenza per fornitura servizi e beni, il Sindaco, con apposita motivata disposizione, può autorizzare l'inizio della prestazione anche prima della stipula del contratto, nei limiti stabiliti dalla legge e con l'osservanza degli adempimenti.

## ART. 36

### DIVIETO DI RINNOVAZIONE TACITA

1. Salvi i casi previsti dalla legge, nei contratti non possono essere inserite clausole che ne consentano la rinnovazione tacita, dovendo ogni atto avere termine certo.
2. Nei casi di rinnovazione tacita previsti dalla legge deve comunque sempre procedersi nei modi e con le forme di cui al contratto che si rinnova.

## ART. 37

### DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

1. Il privato contraente è tenuto ad eseguire in proprio la prestazione compresa nel contratto.
2. Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità.

## ART. 38

### SUBAPPALTO

1. Il subappalto è consentito nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente in materia.
2. L'esecuzione delle opere o dei lavori affidati in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto, né di cessione in qualunque forma, a pena di nullità.

## ART. 39

### RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. In caso di inadempimento degli obblighi contrattuali da parte dell'altro contraente, l'Amministrazione ha la facoltà di risolvere il contratto.
2. In tal caso essa è tenuta al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite dall'altro contraente, ai prezzi di contratto, fermo restando il diritto all'indennizzo del danno derivante dall'inadempimento ed al rimborso dei maggiori costi derivanti dall'esecuzione d'ufficio.
3. L'Amministrazione ha, inoltre, facoltà di risolvere il contratto in qualunque momento per sopravvenuti gravi motivi di pubblico interesse. In questo caso essa è tenuta al pagamento delle

prestazioni regolarmente eseguite ai prezzi di contratto, nonché al pagamento, a titolo di indennizzo, di una somma pari al decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite.

#### ART. 40

### NOTIFICAZIONI E COMUNICAZIONI

1. Le notifiche di decisioni o le comunicazioni dell' Amministrazione da cui decorrono termini per adempimenti contrattuali, sono effettuate a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, indirizzata alla controparte, nel domicilio legale indicato nel contratto.

2. Esse possono essere effettuate anche in modo diretto per consegna al legale rappresentante dell'impresa o ad altro suo qualificato incaricato, che deve rilasciare regolare ricevuta debitamente firmata e datata.

3. E' ammesso l'utilizzo del telefax a cui deve fare seguito regolare notifica ai sensi dei precedenti commi.

E' fatta salva la notificazione a mezzo di ufficiale giudiziario, nei casi espressamente previsti dalla legge.

4. Per le controversie nascenti è sempre competente il Foro di Agrigento.

5. L'Amministrazione può richiedere nel bando di gara che l'aggiudicatario non residente presso questo Comune indichi un recapito presso il Comune di Casteltermini.

#### ART. 41

### COLLAUDO

1. Tutti lavori e le forniture sono soggetti a collaudo tecnico ovvero ad attestazione di regolare esecuzione, secondo le norme vigenti in materia.

2. Per le forniture di beni e/o servizi aventi carattere continuativo, il collaudo consiste nell'accertamento, anche periodico, del corretto adempimento delle prestazioni contrattuali.

3. Gli incarichi di collaudo per i lavori e le relative competenze sono regolati dagli articoli 7 - 8 - 9 - 10 e 26 della Legge Regionale 21/85 e successive modificazioni ed integrazioni.

4. I collaudi non possono essere affidati a tecnici che hanno diretto o sorvegliato i lavori.

5. Il collaudo o le attestazioni di regolare esecuzione sono approvati con determinazione sindacale.

### - LA TRATTATIVA PRIVATA -

La trattativa privata, procedura negoziale in cui, dopo aver interpellato ditte di propria scelta, ma di provata serietà e capacità tecnico-economica, si negozia con una o più di una i termini del contratto, è regolata, pur nel rispetto del principio della libertà procedimentale, dalle norme vigenti in Sicilia e da quelle del presente regolamento.

## ART. 42

### TRATTATIVA PRIVATA DI COMPETENZA DEL SINDACO

Il ricorso alla trattativa privata, per l'affidamento di lavori pubblici o per pubbliche forniture, è consentito per lavori o forniture di importo non superiore a £ 50 milioni.

In tali casi, il ricorso alla trattativa privata è determinato dal Sindaco, previo parere degli Uffici competenti e del Segretario dell'Ente, quando venga ravvisata la necessità e l'urgenza di accelerare le procedure per l'appalto nel settore dei lavori pubblici e per l'acquisto di beni e servizi non programmabili preventivamente.

Il Sindaco consente la trattativa privata, ai sensi del precedente comma, sulla base di una relazione propositiva, formulata dal responsabile del servizio o del settore, nella quale oltre ai su indicati motivi di urgenza, necessità e di impossibilità di preventiva programmazione, devono essere descritti in maniera dettagliata, la fornitura o il servizio pubblico che devono essere affidati.

Il Sindaco, ravvisata la necessità, l'urgenza e l'impossibilità di preventiva programmazione così come previsti dall'art. 8 della L.R. 39 del 16.10.1997 accoglie la relazione propositiva e dà incarico al funzionario proponente di espletare la gara informale invitando, a pena di nullità, almeno cinque ditte comprese negli appositi albi comunali.

La relazione propositiva formulata dal responsabile del servizio o dal settore dovrà in ogni caso recare l'attestazione inerente la copertura finanziaria.

## ART. 43

In tutti i casi di trattativa privata, con o senza gara ufficiosa, deve essere resa obbligatoriamente una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà nella quale il fornitore e/o esecutore dichiara che nel corso dell'anno solare non ha avuto affidati, a trattativa privata, da parte di questo Ente, lavori o forniture per importi complessivi superiori a L. 50.000.000 e che detto limite non viene ad essere superato con il nuovo affidamento.

## ART. 44

Tutte le determinazioni, relative alla trattativa privata, sono immediatamente esecutive e devono essere trasmesse per conoscenza, entro il termine di cinque giorni dall'adozione, al Presidente del Consiglio Comunale.

## ART. 45

Mensilmente verrà pubblicato, all'albo pretorio del Comune, l'elenco di tutte le trattative private esperite durante il mese precedente.

#### ART. 46

Si prescinde dall'effettuazione della gara informale nei casi di acquisto di forniture di beni e servizi gestiti da soggetti in regime di monopolio, così come previsto dall'art. 8 delle L.R. 39/97.

L'esistenza di detta ipotesi deve chiaramente e dettagliatamente emergere sia dalla relazione propositiva che da apposita dichiarazione resa nella determinazione sindacale.

#### ART. 47

#### - Trattativa privata con gara informale -

Il ricorso alla trattativa privata per l'affidamento di lavori pubblici o per pubbliche forniture di beni è consentito, con gara informale, per importi non superiori a 100.000 ECU.

Il ricorso alla trattativa privata con gara informale è deliberato dalla Giunta Municipale e vi si può ricorrere solo nei seguenti casi:

- quando il pubblico incanto o la licitazione privata siano stati infruttuosi e sia evidente che altri simili esperimenti andrebbero deserti;
- quando l'urgenza sia tale da non consentire l'indugio e i tempi per il pubblico incanto o nel caso di lavori pubblici, il cottimo fiduciario.
- per la fornitura di beni e servizi coperti dal diritto di esclusiva o in regime di privativa;
- per la fornitura di opere d'arte e dell'ingegno e per prestazioni intellettuali artistiche o professionali, effettuata, se possibile, la dovuta comparazione fra diversi fornitori o esecutori;
- per la fornitura di beni destinati al completamento, ampliamento e rinnovo parziale di quelli esistenti quando il ricorso ad altri fornitori comporta l'acquisto di materiali non compatibili con quelli in dotazione;
- per la fornitura di servizi a completamento o ampliamento di quelli già in atto quando il ricorso ad altri prestatori comporta nocimento o disfunzioni all'espletamento dell'intero servizio.

L'esistenza di dette ipotesi deve chiaramente e dettagliatamente emergere sia dalla proposta di deliberazione che da apposita dichiarazione dell'Organo deliberante contenuta nell'atto deliberativo ( 1 )

( 1 ) I commi successivi del presente articolo sono stati eliminati in seguito al parziale annullamento pronunciato dal Co.Re.Co. Centrale, giusta decisione n° 1873/1714 del 2.4.98; con la medesima decisione l'organo tutorio ha annullato tutto l'articolo denominato "Lavori in gestione diretta"

## ART. 48

### - Albo Fornitori -

Per l'esecuzione dei lavori in economia e per la fornitura di beni e servizi che possono essere forniti da più ditte da eseguire in economia o tramite il servizio economato oppure da affidare a trattativa privata o mediante licitazione privata, è istituito l'albo dei fornitori, suddiviso per categorie di lavoro o merceologiche e per tipi di attività o servizi.

Possono chiedere nei termini stabiliti nell'avviso da pubblicare all'albo pretorio l'iscrizione all'albo le ditte locali in possesso dei seguenti requisiti:

- a) - iscrizione alla C.C.I.A.A. per l'attività specifica di iscrizione richiesta, da provare con il deposito del relativo certificato;
- b) - capacità di contrarre con la pubblica amministrazione;
- c) - assenza di misure o provvedimenti previsti dalla legislazione antimafia;
- d) - assenza di procedimenti penali, che incidono sulla moralità professionale, o fallimenti che incidono sull'espletamento della propria attività.

I requisiti di cui alle precedenti lett. b), c) e d) debbono essere provati con dichiarazione resa ed autenticata ai sensi degli artt. 20 e 26 della legge 15/68 e rinnovata ogni anno entro il mese di gennaio e con l'obbligo della parte di comunicare, entro gg. 15 dal loro verificarsi eventuali sopraggiunti motivi ostativi a contrarre con la P.A.

L'albo è formato e aggiornato ogni anno, entro il mese di Febbraio, con determinazione sindacale previa apposita relazione propositiva.

L'eventuale mancato accoglimento della richiesta o la cancellazione dall'albo sarà comunicata con lettera raccomandata agli interessati.

L'albo è tenuto dal responsabile dell'U.T.C. a cui è affidato l'iter formativo e quello per l'aggiornamento annuale, istruendo le istanze e proponendo le eventuali cancellazioni d'ufficio, per perdita dei requisiti o per inadempienza contrattuale anche prima dell'annuale revisione.

## **ART. 49**

### **- Altre ipotesi di trattativa privata -**

1) Per gli appalti di servizi di importo superiore a 200.000 Ecu, IVA esclusa, la trattativa privata può essere disposta esclusivamente in presenza delle condizioni di cui all'art. 7, 2° comma del D. Lgs 17 marzo 1995, n. 157, ed eventuali modifiche ed integrazioni.

2) Per gli appalti di opere pubbliche, per importi superiori a 100.000 Ecu, il ricorso alla trattativa privata, con l'osservanza della disciplina prevista dai precedenti articoli, è consentito esclusivamente nei casi previsti dall'art. 36 della legge regionale 29 aprile 1985, n.21 e successive modifiche ed integrazioni.

In entrambi i casi previa autorizzazione preventiva del Consiglio Comunale.

## **ART. 50**

### **(limiti del ricorso a trattativa privata)**

Nell'ipotesi prevista dall'art. 42 del presente regolamento non potranno, nel corso di uno stesso anno solare, essere affidati ad una stessa impresa lavori o forniture per importo complessivo superiore a £. 50.000.000.

## **ART. 51**

### **(contenuto della lettera di invito)**

1) - La lettera di invito per gli appalti di servizi deve contenere le indicazioni riportate nell'allegato 5 del D. Lgs 17 marzo 1995 n. 157.

2) - La lettera di invito per gli appalti di forniture deve contenere i seguenti elementi :  
a) nome, indirizzo, numero telefonico e di fax dell'Amministrazione aggiudicatrice; b) indicazione della procedura prescelta; c) luogo della consegna ; d) natura e quantità dei prodotti da fornire; e) indicazioni relative alla possibilità per i fornitori di presentare offerte per tutte le forniture richieste o parte di esse; f) termine di consegna; g) termine per la ricezione per le domande di partecipazione; h) indirizzo cui devono essere inviate le domande di partecipazione; i) eventualmente, le condizioni minime di carattere economico e tecnico che il fornitore deve soddisfare;

## ART. 52

### **-Appalti di servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria.-**

Per gli appalti di servizi di importo inferiore a 200.000 Ecu attinenti all'architettura ed all'ingegneria, anche integrata, all'urbanistica ed alla paesaggistica, di consulenza scientifica e tecnica, di sperimentazione tecnica ed analisi, si applicano le norme regolamentari che disciplinano le modalità per i conferimenti degli incarichi di progettazione e di direzione dei lavori a professionisti esterni.

## ART. 53

### **- (procedura delle gare ufficiose) -**

- 1) - Le modalità di svolgimento delle gare ufficiose sono le seguenti:
  - a) invio della lettera di invito alle ditte individuate ai sensi dell'articolo precedente, almeno 10 giorni prima e nei casi di estrema urgenza non meno di 5 giorni prima dall'apertura delle buste;
  - b) apertura delle buste nel luogo, giorno ed ora indicate dalla lettera di invito;
  - c) redazione del verbale delle operazioni e sottoscrizione dello stesso da parte del funzionario responsabile Presidente del seggio di gara, da due testimoni, dal dipendente verbalizzante e, se presente, dall'aggiudicatario.
- 2) - Risulterà aggiudicataria la ditta che ha presentato il maggior ribasso.

## ART. 54

### **- RISERVE E RINVII -**

Per una migliore articolazione la disciplina dei lavori e delle forniture economia e quella per gli incarichi di progettazione saranno oggetto di appositi regolamenti, che dovranno tenere presenti, oltre alla legislazione regionale, i principi e gli indirizzi previsti dallo Statuto e dal presente regolamento.

Le modalità per il conferimento di incarichi di progettazione e di direzione dei lavori a professionisti esterni sono disciplinati da un apposito regolamento che, se ne ricorra il caso, potrà contenere norme per gli incarichi di ingegnere capo, di collaudatore e per la disciplina degli incarichi ai dipendenti e dei loro compensi.

Nelle more continueranno ad applicarsi le norme vigenti se e in quanto non in contrasto con la, legislazione vigente e le norme del presente regolamento.

Non sono disciplinati dal presente regolamento le convenzioni previste dagli artt. 24 e 25 della Legge 142/90, le convenzioni urbanistiche, i contratti in cui il Comune opera sulla

base di parità con i soggetti privati e quei rapporti negoziali disciplinati da norme speciali in contrasto con le presenti disposizioni.

## ART. 55

### - SPESE E DIRITTI -

Con la comunicazione dell'aggiudicazione sarà richiesto il versamento per le spese contrattuali e per i diritti di segreteria che, calcolati dall'ufficio contratti, saranno incassati nei relativi capitoli del bilancio.

L'ammontare delle spese contrattuali comprende gli importi per registrazione, bolli, riproduzione, rimborso stampati e spese sostenute dall'amministrazione per l'appalto, con esclusione di quelle per la pubblicità.

La gestione e la rendicontazione sono di competenza dell'economo, che dovrà provvedere alla rendicontazione ed alla richiesta di eventuale conguaglio entro 30 giorni dalla stipula dell'atto negoziale.

L'ammontare dei diritti di segreteria, sia per i contratti che per le scritture private, sarà calcolato in base le vigenti disposizioni e ripartito e devoluto tra il Segretario pro tempore, il Ministro dell'Interno ed il Comune nelle misure previste dalla legge.

In caso di inadempimento da parte della ditta, che dovrà essere comunicato dall'Ufficio ragioneria, o non si procederà ai pagamenti dei corrispettivi o si procederà al recupero di quanto dovuto mediante compensazione da effettuare in tesoreria.

## ART. 56

### NORME FINALI

Sono abrogate le norme dei regolamenti comunali in contrasto con quanto di sposto dal presente regolamento.

Il presente regolamento entra in vigore dopo il favorevole riscontro da parte dell'organo di controllo e la successiva pubblicazione per 30 giorni all'albo pretorio del Comune.

Sarà inserito nella raccolta nella raccolta dei regolamenti, in libera visione di chiunque ne faccia richiesta, mentre per il rilascio di copia informale dovrà essere corrisposto il costo di riproduzione come previsto dalle vigenti disposizioni

CL:windows\regcod1